

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 10 del mese di dicembre dell'anno 2012, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in Via del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente -----
- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente -----
- dott. Andrea Gragnani Segretario -----
- dott. Mario D'Aguanno Tesoriere -----
- dott. Lelio Bizzarri Consigliere-----
- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere-----
- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere -----
- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere-----
- dott. Nicola Piccinini Consigliere-----
- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere -----
- dott. Antonino Urso Consigliere-----

Alle ore 10:49 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito dai dipendenti dell'Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni e dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento del Consiglio.-----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio -----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti-----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 705 -----
5. Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 013 -----
6. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 029 -----
7. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 030 -----
8. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 024 riunito con R.G. n. 2012 025 e 2012 026-----
9. Discussione in merito a modifiche Regolamento disciplinare -----

10. Discussione in merito a progetto di aggiornamento sull'etica e sulla deontologia professionale a favore degli iscritti -----

11. Discussione in merito a Gruppo Emergenza -----

Alle ore 10:54 entra il Consigliere Montanari.-----

Il Presidente propone al Consiglio di posticipare la trattazione dei punti 1, 2 e 3 dopo la trattazione del punto 9 all'o.d.g.. Il Presidente pone ai voti la proposta e il Consiglio approva con 10 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi e Urso) 1 astenuto (Piccinini) e 2 voti contrari (Bizzarri e Montanari). -----

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2010 705-----

Alle ore 10:55 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio Avv. Luca Lentini.-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2010 705.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpata ha prodotto memorie omissis nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 10:59 entra il Consigliere Luisa Barbato.-----

Alle ore 11:16 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'incolpata omissis riconosciuta con Carta d'Identità n. omissis rilasciata dal Comune di omissis con validità sino al omissis, ed il suo difensore, Avv. omissis del foro di omissis riconosciuta con tesserino n. omissis.-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpata ed autorizza la stessa ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis -----

Il Presidente dà la parola al difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all'arringa finale riportandosi alla memoria in atti. -----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpata (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'inculpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;-----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale *"Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"*; -----

- vista la propria deliberazione omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'inculpata;-----

- audita la dott.ssa omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale;-----

- ascoltate le difese verbali dell'inculpata e del suo difensore, omissis; -----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio *"Votazioni"*, in particolare il III comma, ai sensi del quale *"si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.."*;-----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'inculpata."*; -----

- con votazione segreta 6 favorevoli e 7 contrari sull'ipotesi di sanzionare l'inculpata, dott.ssa Giuliana Melandri;-----

-----delibera (n. 539-12)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo di non irrogare alcuna sanzione nei confronti della omissis;-----

b) di notificare la presente deliberazione alla omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'inculpata ed il suo difensore, nonché il consulente legale ed il consigliere della Sez. B a rientrare. -----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'inculpata.-----

Alle ore 12:24 esce il Presidente assume le funzioni presidenziali il Vicepresidente dott. Paolo Cruciani, escono il Tesoriere e il consigliere Urso. -----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2011 013-----

Il Presidente f.f., in assenza del Coordinatore della Commissione Deontologica, delega il consulente legale, Avv. Luca Lentini, ad esporre lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2011 013. -----

Il Presidente f.f. informa il Consiglio che l'incolpata, tramite il suo difensore omissis, ha inviato, unitamente alla memoria difensiva, apposita istanza (omissis) con la quale ha chiesto la fissazione di una nuova data di audizione.-----

Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio.--

-----Il Consiglio-----

- vista la propria deliberazione omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata per la seduta odierna; -----

-preso atto della istanza (omissis) inviata dall'incolpata, omissis a mezzo del suo difensore con cui si richiede la fissazione di una nuova data di convocazione;-----

- con votazione segreta 11 favorevoli sulla possibilità di riconvocare omissis;-----

-----delibera (n. 540-12)-----

a) di procedere alla riconvocazione dinanzi a sé della omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 18 febbraio 2013 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in Roma alla via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:-----

- potrà farsi assistere, nel corso del procedimento, da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci (10) giorni prima della seduta consiliare disciplinare;-----

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza. -----

Alle ore 12:28 entra il consigliere dott. D'Aguanno. -----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 029-----

Alle ore 12.29 entra il consulente legale, Avv. Luca Lentini.-----

Il Presidente f.f., in assenza del Coordinatore della Commissione Deontologica, delega il consulente legale, Avv. Luca Lentini, alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2011 029 a carico della omissis.-----

Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 12:31 entra il consigliere dott. Urso. -----

-----Il Consiglio-----

- vista la segnalazione omissis a firma della dott.ssa omissis, R.G. n. 2011 029;-----

- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della omissis; -----

- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 029; -----

- ascoltata la relazione del consulente legale omissis; -----

- con votazione segreta 7 favorevoli e 6 contrari ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;-----

-----delibera (n. 541-12)-----

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare:-----

- omissis;-----

b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno 18 febbraio 2013 alle ore 12.00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: -----

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;-----

c) di notificare il presente provvedimento alla omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 13:00 escono i Consiglieri dott. D'Aguanno, dott.ssa Montanari ed il dott. De Dominicis. -----

Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.

2011 030-----

Entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio Avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente f.f. dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedurali che hanno proceduto la seduta odierna. -----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il consulente legale l’avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G. 2011 030 a carico della omissis. -----

Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare. -----

Viene, quindi, congedato il consulente legale del Consiglio. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio. -----

-----Il Consiglio-----

- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del procedimento disciplinare a carico della omissis, R.G. n. 2011 030; ; -----

- ascoltata la relazione del consulente legale Avv. Luca Lentini, per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso;-----

- vista la segnalazione, prot. n. omissis, a carico della dottoressa omissis, R.G. n. 2011 030;-----

- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; --

- ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 030 sufficientemente istruita da parte della Commissione Deontologica;-----

- considerato omissis; -----

- considerato omissis;-----

- considerato omissis;-----

- considerato omissis;-----

- considerato omissis;-----

- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “si vota sempre

a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza...";-----

- visto, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione";-----

con voto segreto all'unanimità dei presenti;-----

-----delibera (n. 542-12)-----

a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis R.G. n. 2011 030, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare l'ipotesi di illecito delineata dall'esponente;-----

b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ed al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 27 della L. 56/89.-----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2012 024 riunito con R.G. n. 2012 025 e 2012 026-----

Alle ore 13:20 entra nella sala consiliare il consulente legale del Consiglio Avv. Luca Lentini.-----

Il Presidente f.f. dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno proceduto la seduta odierna.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica Dott. Antonino Urso delega il consulente legale Avv. Luca Lentini per la presentazione del caso di cui al R.G. 2012 024 riunito con R.G. 2012 025 e 2012 026 a carico dei dottori omissis.-----

Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Disciplinare.-----

Viene, quindi, congedato il consulente legale del Consiglio. Il Consiglio si ritira per deliberare in camera di consiglio.-----

-----Il Consiglio-----

- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del omissis, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dei omissis, R.G. 2012 024 riunito con R.G. 2012 025 e 2012 026;-----

- ascoltata la relazione del consulente legale Avv. Luca Lentini, per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica Dr Antonino Urso;-----

- vista la segnalazione, omissis, a carico dei dottori omissis, R.G. 2012 024 riunito con R.G. 2012 025 e 2012 026;-----

- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo prodotto dalla Commissione Deontologica, relativo alla segnalazione su indicata; --
- ritenuta la segnalazione disciplinare R.G. 2012 024 riunita con R.G. 2012 025 e 2012 026 sufficientemente istruita da parte della Commissione Deontologica; -----
omissis; -----
- visto l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio "Votazioni", in particolare il comma 3, ai sensi del quale "si vota sempre a scrutinio segreto ..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Disciplina e Vigilanza..."; -----
- visto, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione"; -----
con voto segreto all'unanimità dei presenti -----
-----delibera (n. 543-12) -----
a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. omissis, a carico dei dottori omissis, R.G. 2012 024 riunito con R.G. 2012 025 e 2012 026, poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare l'ipotesi di illecito delineata dall'esponente; -----
b) la notificazione della presente deliberazione agli interessati ed al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 27 della L. 56/89. -----
Alle ore 13:15 rientrano il Presidente, il Tesoriere e il Consigliere De Dominicis. ----
Alle ore 13:20 escono le dipendenti Piera Sterpa e Marzia Meloni ed entra la dipendente Stefania Brantl che assisterà il Segretario nella verbalizzazione della seduta. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito a modifiche Regolamento disciplinare-----

Il Presidente illustra le modifiche regolamentari.

Il Consigliere Barbato, a nome dei consiglieri Bizzarri, Montanari e Tibaldi, comunica il rammarico per le modifiche al regolamento disciplinare trasmesse unitamente all'o.d.g. Secondo il Consigliere Barbato, le modifiche verranno approvate a colpi di maggioranza, senza tenere in considerazione le osservazioni della minoranza.

L'avv. Lentini illustra il contenuto delle modifiche, soffermandosi in particolare sulla necessità di procedere alla votazione dei casi disciplinari partendo dalla sanzione più grave, al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta di Consiglio relativamente ai punti di deontologica.

Alle ore 13:41 rientra il Consigliere Montanari.

L'avv. Lentini chiarisce che, nel momento stesso in cui viene deliberata l'irrogazione della sanzione, necessariamente la pena minore è già implicita. Il Tesoriere spiega infatti che è nell'interesse stesso del segnalato procedere alla votazione dalla sanzione più grave, cosicché il Consiglio, avendo già deliberato per l'irrogazione di una sanzione, potrà irrogare in caso di non accordo sulle precedenti votazioni inevitabilmente la sanzione più lieve. Diversamente procedendo dalla sanzione più lieve, in caso di non accordo nelle precedenti votazioni, il Consiglio dovrà decidere inevitabilmente di irrogare la sanzione più grave.

I Consiglieri Barbato, Bizzarri, Montanari e Tibaldi esprimono il loro voto contrario alla proposta di modifica del Regolamento disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, presentato nella riunione di Consiglio del 10 dicembre 2012, per le seguenti ragioni:

- la modifica del regolamento rappresenta un inasprimento della procedura per la decisione delle sanzioni. Questa ultima deve essere presa dal Consiglio nel rispetto della professionalità dei colleghi iscritti, tutelandone l'immagine e cercando di non assumere un atteggiamento colpevolista o punitivo;
- riteniamo, infatti, che iniziare le votazioni partendo dalla proposta di applicazione della sanzione più grave rappresenti una presa di posizione tendente al "colpevolista" nei confronti dei colleghi sottoposti a valutazione deontologica. Le votazioni, come da noi più volte sostenuto in Consiglio, dovrebbero iniziare dalla sanzione più lieve per poi approdare, nel caso non si raggiungesse la maggioranza dei votanti, alle sanzioni più gravi. In questo modo, si tutelerebbe di più il diritto del collega sottoposto al procedimento ad avere una sanzione equa e non punitiva;
- ricordiamo che la commissione deontologica, l'espletamento dell'istruttoria e l'eventuale irrogazione di sanzioni devono essere ispirati ai principi di equità e tutela, non solo dell'utenza, ma anche dei colleghi. La valutazione finale del Consiglio e le relative decisioni non sono un tribunale che deve punire il colpevole, ma il punto finale, il più possibile concordato, di un iter di valutazione che deve tenere conto di tutti i fattori e delle connesse motivazioni;

- facciamo infine presente il nostro profondo disappunto per una proposta di modifica del regolamento che viene presentata in palese opposizione a quanto espresso dai suddetti Consiglieri nelle riunioni di Consiglio che hanno trattato procedimenti deontologici. Come sempre la maggioranza di questo Consiglio si muove ignorando le sollecitazioni che arrivano dalle minoranze presenti in Consiglio, con totale disprezzo della pluralità delle decisioni e delle opinioni degli altri Consiglieri, che pure sono stati eletti da una larga parte dei colleghi votanti.

Concludiamo affermando che questa maggioranza non rappresenta la volontà di tutti gli iscritti, ma solo di alcuni rappresentanti che impongono le loro decisioni, non solo ai Consiglieri di minoranza, ma a tutta la categoria professionale.

Il Tesoriere e il Segretario ritengono per le stesse motivazioni indicate nella dichiarazione di cui sopra, che sia opportuno, utile e a favore dell'incolpato partire dalla sanzione più grave ove proposta.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine ..." e lettera i) ai sensi della quale il Consiglio "adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27";-----

- Visti, altresì, gli artt. 26 e 27 della Legge 18.02.1989 n. 56;-----

- Visto il vigente Regolamento Disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----

- Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento, al fine di semplificare e snellire le procedure relative alle modalità di votazione;-----

- Ravvisata, inoltre, la necessità di semplificare le procedure attinenti alla esecutività dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio dell'Ordine;-----

- Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere all'esame delle seguenti proposte di modifica:-----

I) art. 11, comma 2: "2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo ~~non~~ inferiore alla metà più uno **maggiore della metà dei componenti** il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";-----

II) art. 11, comma 3: "3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione di una sanzione. *Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.*"

III) art. 14, comma 1: "1. I provvedimenti disciplinari ~~possono essere~~ **sono** eseguiti dopo la lettura del dispositivo all'incolpato ai sensi dell'art. 11, comma 4."

- relativamente alla modifica dell'art. 11, comma 2, con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso);

- relativamente alla modifica dell'art. 11, comma 3, con 9 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso), 3 voti contrari (Barbato, Bizzarri e Montanari) e 2 astenuti (Tibaldi e Piccinini);

- relativamente all'art. 14, comma 1, con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)

-----delibera (n. 544-12) -----
per i motivi di cui in premessa: -----

- di approvare il Regolamento Disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio aggiornato alla luce delle proposte di emendamento di cui in premessa. Il testo di detto regolamento, di seguito riportato, che sostituisce il precedente, è parte integrante della presente deliberazione. -----

Capo I -----

DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art. 1 -----

Principi generali -----

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione. -----

2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. -----

3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo. -----

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.---

Art. 2 -----

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni -----

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove sia provata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo. -----

2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. -----

3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi. -----

4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria. -----

5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio dell'istruttoria preliminare, coincidente con la comunicazione all'incolpato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della notizia ex art. 4, comma 1 ed eventuali documenti allegati, con indicazione del responsabile del procedimento, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del

destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 10. -----

6. Le comunicazioni eseguite nel corso del procedimento disciplinare consiliare e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56. -----

Art. 3 -----

Astensione e ricusazione -----

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi: -----

a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;-----

b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;-----

c) se ha motivi di inimicizia o di amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;-----

d) se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti; -----

e) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate. -----

2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate. -----

3. L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta del Consiglio è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.-----

4. Se l'astensione o la ricsuzione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.-----

Capo II-----

FASE PRELIMINARE-----

Art. 4-----

Commissione Deontologica-----

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.-----

2. Al fine di rendere più rapido ed incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, la relativa istruttoria preliminare è delegata alla Commissione Deontologica, istituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.-----

3. La Commissione Deontologica è composta da iscritti all'Ordine degli Psicologi del Lazio, nominati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.-----

4. I verbali delle riunioni della Commissione Deontologica sono redatti da personale di segreteria designato, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione e, previa sottoscrizione da parte di entrambi, sono depositati presso la Segreteria dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.-----

5. La Commissione Deontologica è assistita nella sua attività da consulenti legali, che insieme o singolarmente partecipano alle riunioni istruttorie ed alle audizioni, senza diritto di voto.-----

6. La Commissione Deontologica è convocata dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.-----

7. La Commissione Deontologica può delegare per l'espletamento di singoli atti istruttori uno o più dei suoi componenti, assistiti da almeno uno dei consulenti legali.-----

8. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.-----

Art. 5-----

Archiviazione immediata-----

1. Il Consiglio dell'Ordine, a mezzo della Commissione Deontologica, ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorché provengano da altri iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate. Può altresì procedere d'ufficio. -----

2. La Commissione Deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può procedere immediatamente all'archiviazione allorché: -----

a) i fatti palesemente non sussistano;-----

b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate; -----

c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;-----

c) le notizie provengano da fonti anonime e non siano debitamente circostanziate;

d) l'illecito disciplinare denunciato sia prescritto.-----

3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, la Commissione Deontologica trasmette gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.-----

4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato e al segnalante. -----

Art. 6 -----

Accertamenti preliminari-----

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ad esempio: sentendo l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione. -----

2. La convocazione per l'audizione, che vale anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere comunicata all'iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, primo periodo del presente articolo. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni quali residenza, altro indirizzo da pubblicare sull'albo o indirizzo per la corrispondenza postale, detta comunicazione avviene mediante

affissione in busta chiusa indicante il solo nominativo del destinatario per 10 giorni nella sede di Consiglio dell'Ordine. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 10 giorni. -----

3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di depositare fino al giorno della stessa memorie e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, la Commissione Deontologica può procedere comunque. -----

4. I verbali di audizione sono sottoscritti dal verbalizzante, dal Coordinatore della Commissione Deontologica, dall'audito e dal difensore ove presente. -----

5. Terminata la fase istruttoria preliminare, qualora la Commissione Deontologica non abbia proceduto ad archiviazione ai sensi dell'art.5, il Coordinatore, o uno dei consulenti legali della Commissione dallo stesso all'uopo delegato, riferisce oralmente i risultati al Consiglio in apposita seduta, formulando una proposta di archiviazione o di apertura di un procedimento disciplinare. -----

Capo III -----

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -----

Art. 7 -----

Apertura e termine del procedimento disciplinare -----

1. All'esito della relazione di cui all'art.6, comma 5, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale è relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso, tra l'altro, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni. -----

2. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritenga possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento alla quale è convocato l'incolpato; la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere nel corso del procedimento da

un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza. -----

3. La delibera deve essere notificata all'incolpato nei modi previsti dall'art.2, comma 6. Tra la data di ricevimento della convocazione o dello spirare del termine di affissione della stessa di cui all'art.27, comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la data fissata per l'audizione, devono intercorrere non meno di 30 giorni liberi. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. -----

4. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare, compresa la fase dell'istruttoria preliminare, deve essere concluso entro il termine di quarantadue mesi dall'apertura.-----

5. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente. -----

Art. 8 -----

Le sedute disciplinari consiliari-----

1. Le sedute disciplinari avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere audioregistrate o audio-videoriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo. A dette sedute partecipano i consulenti legali della Commissione Deontologica e del Consiglio.-----

2. Nel corso della seduta, il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta. -----

3. Il Consiglio procede all'esame dell'istruttoria preliminare svolta dalla Commissione Deontologica.-----

4. Viene introdotto l'incolpato con i suoi eventuali difensori. Il Consiglio può interrogare l'incolpato, ascolta le sue eventuali difese anche a mezzo dei suoi difensori, ammette i mezzi di prova a richiesta di parte ove ritenuti rilevanti e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. All'eventuale convocazione del segnalante o di altre persone informate dei fatti oggetto del procedimento che si ritiene utile ascoltare si procede a mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno. L'espletamento degli atti istruttori di cui sopra può essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può essere coadiuvato dalla Commissione Deontologica. -----

5. Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica seduta stante all'interessato senza ulteriori formalità. Ove questi risulti assente, l'estratto del verbale della seduta gli è notificato nei modi previsti dall'art.2, comma 6. -----

6. Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori ritenuti necessari, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente. -----

Art. 9 -----

Verbale-----

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario, eventualmente coadiuvato da personale di segreteria, sotto la direzione del Presidente ed è sottoscritto da entrambi. Qualora le attività siano state delegate al Consigliere relatore coadiuvato dalla Commissione Deontologica, il verbale è redatto da personale di segreteria ed è sottoscritto dal Consigliere relatore. -----

2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria orale; l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni. -----

Capo IV-----

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO -----

RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE -----

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO-----

Art. 10-----

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale-----

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.-----

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale. -----

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p. -----

4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. In tal caso la sospensione è comunicata a tutti i Consigli degli Ordini locali e al Consiglio Nazionale affinché il procedimento prosegua in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione. ----

Art. 11 -----

Decisione -----

1. Esaurita l'istruttoria e nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, all'istruttoria prevista, il Consiglio dell'Ordine, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, previa discussione, assume la decisione con votazione segreta. Alla camera di consiglio possono essere richiamati i consulenti legali per consultazioni su questioni tecnico-giuridiche. -----

2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo **maggiore della metà dei componenti** il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato. -----

3. La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione di una sanzione. **Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.** -----

4. Al termine della Camera di Consiglio, il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato ed indica il termine di pubblicazione della motivazione, redatta dal Consigliere relatore, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che in ogni caso non sarà superiore a sessanta giorni. Il dispositivo è notificato all'interessato nei modi previsti dall'art.27, commi 3 e 4

della legge 18 febbraio 1989, n.56. Del deposito della motivazione è data comunicazione all'iscritto nei modi previsti dall'art.2, comma 6. -----

5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva senza riconvocare l'incolpato. In tal caso il dispositivo è notificato nei modi previsti dall'art.27, commi 3 e 4 della legge 18 febbraio 1989, n.56 e la motivazione, redatta dal Consigliere relatore, è pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio entro sessanta giorni da tale seduta e notificata nei modi previsti dall'art.2, comma 6. -----

Art. 12-----

Requisiti della motivazione-----

1. La motivazione deve contenere: -----

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;-----
- svolgimento del procedimento; -----
- esposizione in fatto ed in diritto; -----
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti e delle schede bianche; -----
- la sottoscrizione del Consigliere relatore, del Presidente e del Segretario; -----
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno. -----

2. La motivazione è comunicata, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.-----

Art. 13-----

Sanzioni disciplinari-----

1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari: -----

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità; -----
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio, a seconda della gravità del caso, mediante pubblicazione per estratto sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, può essere comunicata al datore di lavoro; -----

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno; -----

d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co.3, L. n. 56/89. -----

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata. -----

Art. 14 -----

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari -----

1. I provvedimenti disciplinari **sono** eseguiti dopo la lettura del dispositivo all'incolpato ai sensi dell'art. 11, comma 4. -----

2. In difetto, per assenza dell'incolpato o di un suo difensore possono essere eseguiti dopo la notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 11, comma 4. -----

Art. 15 -----

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni -----

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo e sono altresì resi pubblici per estratto sul Notiziario dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata se ne dà comunicazione al datore di lavoro. -----

2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine. -----

3. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241. -----

Art. 16 -----

Tutela giudiziaria e provvedimenti conseguenti -----

1. Ai sensi dell'art.26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989, n.56, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso. -----

2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio motivato o dalla notificazione della comunicazione di avvenuto deposito della motivazione. -----

3. In caso di conferma del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale e, infine, alla Corte di Cassazione. -----

4. In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale o della Corte di Appello, con apposita deliberazione il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello o ricorso per Cassazione. -----

Art. 17 -----

Disciplina transitoria ed entrata in vigore -----

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine. -----

2. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni anteriori. -----

3. I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento. -----

I sottoscritti Consiglieri Luisa Barbato, Lelio Bizzarri, Claudia Montanari e Barbara Tibaldi **C H I E D O N O** alle SS.VV. di emendare il comma 1 dell'art. 6 del regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Lazio come di seguito rappresentato:

sostituire l'attuale formula: *"1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ad esempio: sentendo l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione."*

con la seguente: *“Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all’archiviazione immediata, la Commissione Deontologica svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l’apertura formale del procedimento disciplinare. Nello svolgimento del suddetto accertamento la Commissione Deontologica dovrà sempre e comunque convocare per un’audizione l’iscritto interessato, al quale è riconosciuta facoltà di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia e depositare memoria difensiva. Qualora lo si valuti necessario, la C.D. ha facoltà di interpellare anche l’autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero, chiedendo informazioni o acquisendo documentazione”.*

Alle ore 14:05 esce il consigliere Barbato.-----

Il Presidente propone di rimandare la discussione del suddetto emendamento a una prossima riunione consiliare, al fine di poterne studiare la proposta e approfondirne i risvolti sul lavoro della Commissione deontologica.-----

Escono alle ore 14:13 il Consigliere De Dominicis e il consulente legale Lentini.-----

Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio. -----

- Il Presidente riferisce in merito all’iniziativa, organizzata dall’Ordine, dal titolo La parola ai minori. Tavola rotonda di presentazione delle "Linee Guida per l’ascolto del minore nelle separazioni e divorzi", tenutasi in data 7 dicembre 2012, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale in Roma (viale Castro Pretorio, 105). Nel corso del Convegno “La parola ai minori”, sono state presentate le Linee Guida per l’ascolto del minore nelle separazioni e divorzi, redatte a cura dell’Ordine degli Psicologi del Lazio allo scopo di fornire al professionista degli strumenti utili al corretto svolgimento del suo compito e di costituire una piattaforma di dialogo fra le figure professionali – psicologi, giudici ed avvocati – a vario titolo coinvolte nei procedimenti di affidamento dei minori.---

- Il Presidente distribuisce ai Consiglieri il Calendario delle sedute del Consiglio relativo al periodo gennaio – luglio 2013.-----

- Il Presidente comunica che il consulente legale dell’Ordine, avv. Luca Lentini, ha reso noto che il Ministero della Difesa ha emanato gli atti definitivi di rigetto delle istanze di autorizzazione all’esercizio della libera professione, avanzate dagli ufficiali psicologi dell’Esercito (omissis). Il consulente legale, pertanto, procederà all’impugnazione nel termine di legge, mediante motivi aggiunti al ricorso già pendente, come da mandato consiliare già ricevuto. -----

- Con riferimento alla richiesta, avanzata dall'Ordine, avente ad oggetto la revisione della tariffa rifiuti AMA per gli studi professionali di psicologia e/o psicoterapia, di cui si è data opportuna conoscenza nelle ultime sedute, il Presidente comunica che sono stati avviati contatti con il dott. Fabio Tancredi, Dirigente U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Aziendali di Roma Capitale, al fine di poter pianificare ulteriori azioni concrete a tutela dell'intera categoria professionale.-----

- Con riferimento alla nota inviata al Ministero della Salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN (prot. n. 6758/2012) - avente ad oggetto la mancata remunerazione degli Psicologi specializzandi - "...così da uniformarsi a quanto già riconosciuto agli specializzandi di altre categorie professionali" (ad esempio medici), di cui si è data notizia nell'ultima seduta del Consiglio, il Presidente comunica che sarà oggetto di attenta valutazione l'opportunità di sottoporre la questione alle competenti Autorità Giudiziarie. -----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo"; -----

- visto l'art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale"; -----

- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo"; -----

- visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----

- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"; -----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B..."; -----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:-----

Bicchieraro Federica, nata a Roma il 09/04/1979 -----

Cataldo Gianluca, nato a Pompei (Na) il 09/07/1985-----

Crocamo Bianca, nata a Napoli il 02/11/1977 -----

De Bernardis Erika, nata a Pontecorvo (Fr) il 11/07/1982 -----

Gargano Marialaura, nata a Cassino (Fr) il 13/12/1981 -----

Genova Federica, nata a Noto (Sr) il 15/08/1986 -----

Gianforcaro Maria Lorena, nata a Agrigento il 19/01/1986-----

Giovannetti Daniele, nato a Roma il 01/07/1986 -----

Letta Monica, nata a Avezzano (Aq) il 05/02/1980 -----

Malta Elisabetta, nata a Roma il 02/02/1965-----

Mega Ilaria, nata a Sapri (Sa) il 26/11/1986-----

Merella Angela Maria, nata Sassari il 16/11/1983-----

Micchichè Federica, nata a Roma il 08/06/1986 -----

Polidori Stefano, nato a Roma il 19/06/1984-----

Rizzo Cristina, nata a Martina Franca (Ta) il 22/08/1973-----

Rondoni Alessia, nata a Roma il 27/06/1984 -----

Rotondaro Francesca, nata a Praia a Mare (Cs) il 05/05/1982 -----

Santilli Federico, nato a Roma il 07/03/1985-----

Scordino Grazia, nata a Roma il 08/08/1968-----

Simeoni Marco, nato a Anagni (Fr) il 02/10/1985 -----

Sisto Nadia, nata a Matera il 16/05/1979 -----

Tramaglino Rossella, nata a Castrovillari (Cs) il 07/01/1985 -----

Verardi Rita, nata a Mesagne (Br) il 01/01/1985 -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 545-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:-----

19601.Bicchieraro Federica, nata a Roma il 09/04/1979 -----

- 19602.Cataldo Gianluca, nato a Pompei (Na) il 09/07/1985-----
- 19603.Crocamo Bianca, nata a Napoli il 02/11/1977 -----
- 19604.De Bernardis Erika, nata a Pontecorvo (Fr) il 11/07/1982-----
- 19605.Gargano Marialaura, nata a Cassino (Fr) il 13/12/1981-----
- 19606.Genova Federica, nata a Noto (Sr) il 15/08/1986 -----
- 19607.Gianforcaro Maria Lorena, nata a Agrigento il 19/01/1986-----
- 19608.Giovannetti Daniele, nato a Roma il 01/07/1986 -----
- 19609.Letta Monica, nata a Avezzano (Aq) il 05/02/1980 -----
- 19610.Malta Elisabetta, nata a Roma il 02/02/1965-----
- 19611.Mega Ilaria, nata a Sapri (Sa) il 26/11/1986-----
- 19612.Merella Angela Maria, nata Sassari il 16/11/1983-----
- 19613.Miccichè Federica, nata a Roma il 08/06/1986 -----
- 19614.Polidori Stefano, nato a Roma il 19/06/1984 -----
- 19615.Rizzo Cristina, nata a Martina Franca (Ta) il 22/08/1973-----
- 19616.Rondoni Alessia, nata a Roma il 27/06/1984 -----
- 19617.Rotondaro Francesca, nata a Praia a Mare (Cs) il 05/05/1982-----
- 19618.Santilli Federico, nato a Roma il 07/03/1985 -----
- 19619.Scordino Grazia, nata a Roma il 08/08/1968-----
- 19620.Simeoni Marco, nato a Anagni (Fr) il 02/10/1985 -----
- 19621.Sisto Nadia, nata a Matera il 16/05/1979 -----
- 19622.Tramaglino Rossella, nata a Castrovillari (Cs) il 07/01/1985 -----
- 19623.Verardi Rita, nata a Mesagne (Br) il 01/01/1985-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----
- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;-----
- visto in particolare il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...”;-----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- vista la delibera n.185 del 12/07/2010 con la quale la Dott.ssa Campagna Lorella, nata a Sezze (Lt) il 16/06/1968, è stata iscritta alla sez. B dell'Albo, settore "Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";-----

- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione alla sezione A dell'Albo presentata dalla dottoressa Campagna Lorella, prot. n.7434 del 23/11/2012; -----

- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio Nazionale, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in attesa di diverse disposizioni da parte del competente Ministero della Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B dell'albo, "si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo psicologo" e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto alla sez. B, che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell'Albo debba contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B; -----

- considerato che il requisito dell'abilitazione professionale, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sarà oggetto di accertamento successivo da parte dell'amministrazione; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 546-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di iscrivere nella sezione A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, previa cancellazione dalla sezione B, la dottoressa Campagna Lorella sopra generalizzata, con il n. 19624.-----

Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 6761 del 06/11/2012) presentata dalla dottoressa Roberta Amato, nata a Sabaudia (Lt) il 18/04/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5392 dal 24/06/1994;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 547-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Roberta Amato, nata a Sabaudia (Lt) il 18/04/1966-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7732 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Attilia Belloni, nata a Olgiate Comasco (Co) il 28/06/1950, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6489 dal 10/03/1996;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 548-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Attilia Belloni, nata a Olgiate Comasco (Co) il 28/06/1950-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7521 del 28/11/2012) presentata dalla dottoressa Veronica

Caldarozzi, nata a Roma il 28/02/1947, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4864 dal 11/03/1994;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 549-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Veronica Caldarozzi, nata a Roma il 28/02/1947 -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7459 del 26/11/2012) presentata dal dottor Franco Capolongo, nato a Roccarainola (Na) il 01/03/1945, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8458 dal 19/07/1999;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 550-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Franco Capolongo, nato a Roccarainola (Na) il 01/03/1945 -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7522 del 28/11/2012) presentata dalla dottoressa Maria Teresa Crucillà, nata a Enna il 12/06/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6306 dal 12/01/1996;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 551-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Teresa Crucillà, nata a Enna il 12/06/1944-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7590 del 30/11/2012) presentata dalla dottoressa Maria Libertà Datseris, nata a Roma il 21/03/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10687 dal 11/11/2002;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 552-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Libertà Datseris, nata a Roma il 21/03/1975-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7523 del 28/11/2012) presentata dalla dottoressa Carla D'Onofrio, nata a Terracina (Lt) il 02/03/1936, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3460 dal 02/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 553-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Carla D'Onofrio, nata a Terracina (Lt) il 02/03/1936-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7730 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Letizia Formilli, nata a Roma il 17/04/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4462 dal 20/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 554-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Letizia Formilli, nata a Roma il 17/04/1953-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7483 del 27/11/2012) presentata dalla dottoressa Gabriella Giovagnoni, nata a Bologna il 03/12/1931, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 724 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 555-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Gabriella Giovagnoni, nata a Bologna il 03/12/1931 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7800 del 05/12/2012) presentata dalla dottoressa Elisa Losacco, nata a Tivoli (Rm) il 29/07/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14118 dal 21/06/2006; -----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 556-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elisa Losacco, nata a Tivoli (Rm) il 29/07/1978 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7734 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Francesca Margarito, nata a Campi Salentina (Le) il 04/10/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10544 dal 17/07/2002;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 557-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Margarito, nata a Campi Salentina (Le) il 04/10/1972 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7731 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Rita Mele, nata a Napoli il 23/11/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4193 dal 20/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 558-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Rita Mele, nata a Napoli il 23/11/1949-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7462 del 26/11/2012) presentata dal dottor Orlando Merolla, nato a Napoli il 23/10/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11829 dal 21/04/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 559-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Orlando Merolla, nato a Napoli il 23/10/1975-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7787 del 05/12/2012) presentata dalla dottoressa Martina Mincioni, nata a Foligno (Pg) il 17/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16638 dal 23/01/2009; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 560-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Martina Mincioni, nata a Foligno (Pg) il 17/04/1980-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7842 del 06/12/2012) presentata dal dottor Salvatore Alfonso Orunesu, nato a Bitti (Nu) il 28/07/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10924 dal 27/03/2003;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 561-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Salvatore Alfonso Orunesu, nato a Bitti (Nu) il 28/07/1971 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7460 del 26/11/2012) presentata dalla dottoressa Orietta Paci, nata a Roma il 04/03/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2297 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 562-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Orietta Paci, nata a Roma il 04/03/1949-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7736 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Maria Addolorata Pedone, nata a Foggia il 22/01/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7022 dal 06/05/1997;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 563-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Maria Addolorata Pedone, nata a Foggia il 22/01/1964-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7015 del 12/11/2012) presentata dalla dottoressa Aurora Rosa, nata a Capranica (Vt) il 27/03/1953, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8585 dal 29/07/1999;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 564-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Aurora Rosa, nata a Capranica (Vt) il 27/03/1953-----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7733 del 04/12/2012) presentata dal dottor Corrado Rossitto, nato ad Avola (Sr) il 24/02/1958, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3635 dal 09/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 565-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Corrado Rossitto, nato ad Avola (Sr) il 24/02/1958 -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7735 del 04/12/2012) presentata dalla dottoressa Mia Sampietro, nata a Viterbo il 09/03/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11261 dal 19/06/2003; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 566-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Mia Sampietro, nata a Viterbo il 09/03/1974-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7516 del 28/11/2012) presentata dalla dottoressa Stefania Tagliaboschi, nata ad Anagni (Fr) il 09/10/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13764 dal 06/04/2006; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 567-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Stefania Tagliaboschi, nata ad Anagni (Fr) il 09/10/1979-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7186 del 14/11/2012) presentata dalla dottoressa

Mariacarmela Verrastro, nata a Potenza il 07/04/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11916 dal 04/05/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 568-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Mariacarmela Verrastro, nata a Potenza il 07/04/1977 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l’art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7461 del 26/11/2012) presentata dalla dottoressa Elisabetta Zara, nata a Bolotana (Nu) il 06/09/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16578 dal 26/11/2008; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 569-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Elisabetta Zara, nata a Bolotana (Nu) il 06/09/1973 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 428 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Di Mascolo Laura, nata a Muri

(SVIZZERA) il giorno 11/09/1962, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna del 17/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Di Mascolo Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 570-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Di Mascolo Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 17/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Di Mascolo Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 466 del 29/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Oliva Manuela Elisa, nata a Gela (CL) il giorno 28/12/1983, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 21/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Oliva Manuela Elisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 571-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Oliva Manuela Elisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 21/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Oliva Manuela Elisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 432 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Paolini Marina, nata a Atri (TE) il giorno 02/03/1984, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo del 24/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Paolini Marina all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 572-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Paolini Marina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 24/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Paolini Marina all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 434 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Scozzari Claudia, nata a Agrigento (AG) il giorno 31/08/1978, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 369 del 08/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Scozzari Claudia all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;---
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 573-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Scozzari Claudia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 08/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Scozzari Claudia all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 394 del 17/09/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Sina Manuela, nata a Cuneo (CN) il giorno 12/08/1980, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 368 del 08/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Sina Manuela all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 574-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Sina Manuela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 08/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Sina Manuela all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 435 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tafuni Rosa, nata a Altamura (BA) il giorno 22/06/1974, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 432 del 27/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tafuni Rosa all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 575-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Tafuni Rosa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 27/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Tafuni Rosa all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 437 del 15/10/2012 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Villani Natalia, nata a San Severo (FG) il giorno 18/01/1981, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 431 del 27/11/2012, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Villani Natalia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 576-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Villani Natalia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 27/11/2012, data di iscrizione della dottoressa Villani Natalia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria n. 75 del 29/10/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Brutti Maria Cecilia, nata a Perugia il giorno 10/04/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 382 dal 21/10/1996, psicoterapeuta ex art. 35, annotata con delibera n. 65 del 23/10/1999, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 577-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Brutti Maria Cecilia, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 439/12 del 27/11/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Brandonisio Lucia, nata a Bari il giorno 12/12/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2283 dal 27/02/2007, residente in omissis, C.F. omissis;---
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 578-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Brandonisio Lucia, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria n. 77 del 29/10/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Capararo Vania, nata a Roma il giorno 28/06/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 438 dal 19/04/1999, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 25/02/2004, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso) -----

-----delibera (n. 579-12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Capararo Vania, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo del 24/11/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Delle Donne Annarita, nata a San Buono (CH) il giorno 05/09/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 354 dal 02/03/1994, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 580-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Delle Donne Annarita, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 62 del 24/09/2012 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottore Pisanu Nicolò Antonio, nato a Torino il giorno 02/02/1955, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte (ex art. 32 della legge n. 56/89) con n. 874 dal 29/09/1989, psicoterapeuta ex art. 35, annotato con delibera del 11/03/1994, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 581-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottore Pisanu Nicolò Antonio, sopra generalizzato, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna presentata dalla dottoressa Amatulli Rosa, nata a Gioia del Colle (BA) il giorno 16/09/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 6971 dal 10/03/1997, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 26/11/2008, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Amatulli Rosa a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 582-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Amatulli Rosa, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche presentata dal dottore Cabua Luigi, nato a Cagliari il giorno 06/12/1981, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18029 dal 14/06/2010, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione del dottore Cabua Luigi a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 583-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Cabua Luigi, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia presentata dalla dottoressa Di Fiore Marianna, nata a Benevento il giorno 09/10/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11402 dal 05/11/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 15/02/2007, residente in omissis, C.F. omissis; -----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Di Fiore Marianna a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----
-----delibera (n. 584-12)-----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Di Fiore Marianna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia e di trasmettere al suddetto

Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Grisi Stefania, nata a Salerno il giorno 07/01/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10766 dal 05/12/2002, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 23/04/2008, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Grisi Stefania a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 585-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Grisi Stefania, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dal dottore Mariani Massimo, nato a Roma il giorno 22/03/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)

con il n. 16636 dal 23/01/2009, avente domicilio professionale in Milano, C.F. MRNMSM75C22H501P;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione del dottore Mariani Massimo a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 586-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Mariani Massimo, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.-----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:-----

1. Buti Donatella, nata a Firenze il 28/05/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.16967, ha conseguito in data 22/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE;-----

2. Cantarella Flavia, nata a Catania il 15/09/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15264, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di

- specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001);-----
3. Carpineto Marco, nato a Manfredonia (Fg) il 02/05/1975, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.16275, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); -----
 4. Cipullo Cristiana, nata a Roma il 30/03/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15102, ha conseguito in data 17/07/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN - Laboratorio di scienze comportamentali (D.M. 16/11/2000); -----
 5. D'Agostino Giuseppe, nato a Viterbo il 10/11/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17242, ha conseguito in data 10/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata; -----
 6. D'Andreamatteo Daria, nata a Roma il 27/02/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14750, ha conseguito in data 19/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso A.I.S.P.T. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA "SAND PLAY THERAPY" (D.D. 18/07/2002);-----
 7. De Marino Francesca, nata a Roma il 27/02/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15554, ha conseguito in data 26/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPPI - ASSOCIAZIONE IT. PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993);-----
 8. Del Dottore Katiuscia, nata a Roma il 08/06/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12692, ha conseguito in data 15/07/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso RTG Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica (D.M. del 31/7/2003);-----
 9. Dervishi Enkelejda, nata a Memaliaj Tepelene (Albania) il 11/05/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15887, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso COIRAG - Conf. organizzazioni italiane ricerca analitica sui gruppi (D.M. 31/12/1993); -----
 10. Femia Marilena, nata a Siderno (Rc) il 11/01/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15703, ha conseguito in data 30/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica (D.M. 20/03/1998);----

11. Iannilli Claudia, nata a Tivoli (Rm) il 16/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14835, ha conseguito in data 14/09/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - Scuola Psicot. Strategica Integrata Seraphicum (D.D. 31/07/2003); -----
12. Ielo Fortunata, nata a Reggio Calabria il 18/09/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15289, ha conseguito in data 13/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - Centro per la Ricerca in Psicoterapia;
13. Labate Vanessa, nata a Reggio Calabria il 11/05/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10067, ha conseguito in data 14/12/2005 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso II SCUOLA DI SPEC. PSICOLOGIA CLINICA LA SAPIENZA; -----
14. Lecci Massimiliano, nato a Piombino (Li) il 17/10/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.13717, ha conseguito in data 16/11/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);-----
15. Marcucci Anna Grazia, nata a Frosinone il 16/07/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15725, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); -----
16. Novembrini Elisabetta, nata a Pescara il 16/07/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.14133, ha conseguito in data 09/09/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-----
17. Paumgardhen Stefania, nata a La Spezia il 21/11/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13740, ha conseguito in data 03/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993);-----
18. Perrone Isabella, nata a Trani il 09/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15587, ha conseguito in data 04/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----
19. Quilla Maria Carla, nata a Cisterna (Lt) il 11/02/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 6577, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di

specializzazione in psicoterapia presso IPUE - Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale (D.M.12.10.2007);-----

20. Rinaldi Lucia, nata a Nissoria (En) il 29/06/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13177, ha conseguito in data 15/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----

21. Santini Francesca, nata a Roma il 16/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.15658, ha conseguito in data 20/10/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - Terapia Cognitivo-Comportamentale; -----

22. Sista Rita, nata a Roma il 23/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13903, ha conseguito in data 08/05/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994); -----

23. Stilo Vittoria, nata a Reggio Calabria il 15/08/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17056, ha conseguito in data 24/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); -----

24. Volta Laura, nata a Roma il 30/04/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16948, ha conseguito in data 22/11/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA OSPEDALE CRISTO RE;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gagnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 587-12)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista, altresì, l'art. 3 della citata Legge concernente l'accesso all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;-----

- visto l'art. 50, comma 5 del D.P.R. 328/2001;-----

- visto il D.M. del 24 luglio 2006 recante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;-----

- esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18.02.1989, n. 56 presentata in data 15/11/2012, prot. n. 7234, dalla dottoressa Campolo Carmela Gilda, nata a Reggio Calabria il 27/11/1949, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 25/06/1999 con il n 8316;-----

- considerato che la dottoressa Campolo Carmela Gilda richiede l'annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 presentando un diploma di specializzazione quadriennale, conseguito presso l'Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale "Otto Rank" in data 22/11/1996;-----

- considerato che, la dottoressa ha frequentato il corso presso l'istituto sopra citato dal 1992 al 1996;-----

- considerato che l'Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale "Otto Rank", ora rinominato IPUE- Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale "Luigi De Marchi", ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto 12.10.2007 e pertanto, il quadriennio frequentato dalla dottoressa Campolo Carmela Gilda è da considerarsi di formazione e non di specializzazione;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Piccinini, Tibaldi e Urso)-----

-----delibera (n. 588-12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 18 febbraio 1989, n. 56, presentata dalla dottoressa Campolo Carmela Gilda, sopra generalizzata .-----

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito a progetto di aggiornamento sull'etica e sulla deontologia professionale a favore degli iscritti.-----

Il Presidente cede la parola al consigliere Urso, che illustra il contenuto dell'iniziativa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine.." e lett. h) "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione..";-----
- Visti gli artt. 26 e 27 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56;-----
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -
- Visto, in particolare l'art. 6, comma I, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";-----
- Visto il vigente Regolamento Disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio;-----
- Vista la delibera del Consiglio n. 62 del 01.03.2010, con la quale il Consiglio ha stabilito di nominare il Consigliere Antonino Urso, Coordinatore della costituenda Commissione Deontologica permanente, incaricandolo, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento del Consiglio, della presentazione di una proposta complessiva sulla composizione della Commissione nonché di un progetto concernente le finalità e gli obiettivi che la Commissione intende perseguire;-----
- Vista la nota prot. n. 2152 del 22.03.2010, con la quale il dott. Antonino Urso ha presentato il progetto "concernente le finalità, gli obiettivi a breve e medio termine ed il metodo di lavoro che la commissione Deontologica intende perseguire";-----
- Vista la delibera n. 92 del 29 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha stabilito di istituire la Commissione Deontologica permanente e di nominare i seguenti colleghi componenti della stessa: Dott. Antonino Urso Coordinatore, dott. Paolo Capri, dott.ssa Domenicassunta Corsetti, dott. Giorgio Cavallero, dott.ssa Franca Mora;-----
- Visto il contratto di incarico professionale avente per oggetto l'espletamento dell'attività di consulenza in diritto amministrativo ed in deontologia professionale all'Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 4969 del 18.07.2011), stipulato in data 18 luglio 2011, con il dott. Franco Morozzo Della Rocca;-----
- Visto il contratto di incarico professionale avente per oggetto l'espletamento dell'attività di consulenza legale all'Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 4968 del 18.07.2011), stipulato in data 18 luglio 2011, con l'avv. Luca Lentini;-----

- Vista la delibera n. 88 del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto "Discussione in merito a determinazione indennità cariche e gettoni riunioni Consiglio, gruppi e commissioni", con la quale il Consiglio ha stabilito, tra l'altro, che "per la partecipazione alle riunioni della Commissione Deontologica, nel corso dell'anno, possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6, fino ad un massimo di 25";-----

- Visto il Progetto di aggiornamento sull'Etica e sulla Deontologia Professionale elaborato dal dott. Antonino Urso, Coordinatore della Commissione Deontologica;

- Rilevato che, con il progetto di cui sopra, la Commissione Deontologica si propone di "favorire lo sviluppo e la diffusione di buone prassi nell'attività professionale dello Psicologo attraverso la formazione e l'aggiornamento della declinazione pratica degli articoli del Codice Deontologico";-----

- Rilevata, pertanto, la necessità di implementare la tradizionale attività istituzionale della Commissione Deontologica attribuendo alla stessa l'ulteriore compito svolgere, a favore degli iscritti, attività di formazione in ambito deontologico, attraverso la realizzazione del progetto su richiamato;

- preso atto della necessità evidenziata dal Coordinatore dottor Urso, di avvalersi della competenza professionale, maturata nell'ambito della deontologia professionale, del prof. Eugenio Fizzotti, ex membro della Commissione Deontologica;-----

con 7 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguianno, Borrelli, Del Lungo, Gasparini) 1 voto contrario (Bizzarri) e 4 astenuti (Montanari, Piccinini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 589- 12)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1- di attribuire alla Commissione Deontologica, in aggiunta alle attribuzioni istituzionali di sua competenza, l'ulteriore compito di svolgere, a favore degli iscritti, attività di formazione in ambito deontologico, attraverso la realizzazione del progetto su richiamato; -----

2- di approvare e fare proprio il Progetto di aggiornamento sull'Etica e sulla Deontologia professionale – affidandone la Responsabilità scientifica al dott. Antonino Urso, Coordinatore della Commissione Deontologica – che costituisce parte integrante della presente deliberazione; -----

3- di avvalersi della competenza professionale maturata nell'ambito della deontologia professionale dal prof. Eugenio Fizzotti, ex membro della Commissione Deontologica, per quel che attiene all'attività di progettazione e realizzazione dettagliata nel Progetto; -----

4- di corrispondere al professor Eugenio Fizzotti, per l'attività che presterà ai fini della realizzazione del progetto, un gettone di presenza di € 180,00 (centottanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, con il limite massimo previsto di n. 6 gettoni annui per le riunioni della Commissione Deontologica finalizzate al progetto di aggiornamento sopra specificato; -----

5- di prevedere per le riunioni della Commissione Deontologica la corresponsione di eventuali ulteriori 6 gettoni di presenza, oltre a quelli già previsti, al fine di far fronte all'implementazione dell'attività prevista. -----

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a Gruppo Psicologia dell'Emergenza-----

Il Presidente cede la parola al consigliere Del Lungo, che illustra gli obiettivi e le attività del Gruppo Psicologia dell'Emergenza. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "*Ordinamento della Professione di Psicologo*", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine*";-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6 comma III, in base al quale "*Oltre ad esercitare tali attribuzioni il Consiglio istituisce commissioni e gruppi di lavoro, determina nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio nazionale, le indennità di carica per le Cariche regionali e le medaglie di presenza per la partecipazione dei Consiglieri e dei membri delle commissioni alle riunioni istituzionali..*";-----

- visto, altresì, l'art. 32 del citato Regolamento, ai sensi del quale "*Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del settore coordinati da uno di essi. I gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre a un massimo di nove persone. I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio con apposita delibera*";-----

- vista la delibera n. 63 dell'1 marzo 2010, con la quale il Consiglio ha individuato le aree tematiche professionali, affidandone il coordinamento e la responsabilità

ad uno o più Consiglieri, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di promozione, tutela e sviluppo della professione; -----

- rilevato che, nella suddetta delibera, il Consiglio ha individuato tra le macroaree tematiche l' "Area Psicologia dell'Emergenza", nel cui ambito rientrano le attività e le iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di Psicologia delle situazioni di emergenza, nonché i rapporti con la Protezione civile a livello sia regionale che locale e con le altre istituzioni interessate, nominando, sino a fine mandato, quale coordinatore della suddetta area professionale il Consigliere Sara del Lungo;-----

- vista la deliberazione n. 160 del 24 maggio 2010, con la quale è stato istituito, sino al 31 marzo 2011, il Gruppo Psicologia dell'Emergenza per lo svolgimento delle attività indicate nella proposta, presentata dal Consigliere Sara Del Lungo, relative ai seguenti obiettivi: "A. Rafforzare gli accordi con le Istituzioni in modo da consentire un'integrazione operativa con esse; B. Strutturare una rete di volontari organizzata e competente che costituisca un bacino da cui attingere nel momento della necessità; C. Impostare e realizzare linee guida operative condivise sulle modalità di azione in situazioni di emergenza";-----

- preso atto che, nella suddetta delibera, il Consiglio ha inoltre nominato quale coordinatore del Gruppo il consigliere Sara Del Lungo e quali componenti i dottori Alessandro Baldi, Isabella Cinquegrana, Maria Luisa De Luca, Antonio Mancinella ed Angelo Napoli; -----

- vista la delibera n. 292 del 18 giugno 2012, con la quale il Consiglio, a seguito della presentazione da parte del coordinatore del suddetto Gruppo dei risultati raggiunti, ha disposto "1) di approvare la rete di volontari, qualificati e disponibili ad intervenire in situazioni di emergenza, che costituiranno il Servizio di Psicologia dell'emergenza, elaborata dal Gruppo Psicologia dell'Emergenza; 2) di recepire il documento "Interventi di supporto psico-sociale in emergenza. Linee di intervento" (prot. n. 3781 dell'8 giugno 2012), elaborato dal Gruppo Psicologia dell'Emergenza";-----

- ascoltata, nella seduta odierna, la proposta formulata dal coordinatore dell'Area Sara Del Lungo, nella quale vengono indicati gli obiettivi futuri da perseguire dal Gruppo Psicologia dell'Emergenza;-----

- visto ed allegato il progetto presentato del coordinatore dell'Area Sara Del Lungo;-----

- ravvisata, pertanto, la necessità di confermare l'istituzione del Gruppo Psicologia dell'Emergenza, al fine di proseguire nelle iniziative di promozione e sviluppo della professione in materia di Psicologia delle situazioni di emergenza;-----

- vista la delibera n. 88 del 20 febbraio 2012, con la quale il Consiglio ha determinato "sino a fine mandato, l'importo di gettoni di presenza ai Gruppi di Lavoro ed alle Commissioni, secondo le seguenti modalità: a) per la partecipazione alle riunioni di Commissioni e di Gruppi di lavoro, nel corso dell'anno, non possono essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 6, ad eccezione della Commissione Deontologica (.. omissis..); c) per ogni riunione di Commissione e Gruppi di lavoro, non inferiore alla durata di 1 ora e 30 minuti, è corrisposto ai coordinatori un gettone di presenza della importo di € 220,00 (duecentoventi/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, mentre ai componenti delle commissioni un gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00 euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti; d) è fatto divieto di cumulo di gettoni nella stessa giornata; e) il gettone di presenza è corrisposto, previa verifica della partecipazione dei componenti alle riunioni di Commissioni e Gruppi di lavoro, sulla base dei fogli firma siglati dai Coordinatori";-----

- ritenuto opportuno corrispondere, per la realizzazione degli obiettivi indicati nella suindicata relazione, per ogni riunione del gruppo, non inferiore ad un'ora e trenta minuti, al coordinatore un gettone di presenza dell'importo di € 220,00 (euro duecentoventi/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, e a ogni componente un gettone di presenza di € 180,00 (euro centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata;-----

con 8 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gagnani, D'Aguanno, Borrelli, Del Lungo, Gasparini e Urso) e 4 contrari (Bizzarri, Montanari, Piccinini e Tibaldi) -----

-----delibera (n. 590- 12) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

1) di confermare l'istituzione del Gruppo Psicologia dell'Emergenza, operante all'interno dell'Area Psicologia dell'Emergenza sotto la supervisione del coordinatore dell'Area Sara Del Lungo, al fine di realizzare gli obiettivi indicati nella relazione allegata alla presente delibera;-----

2) di nominare, sino a fine mandato, quale coordinatore del Gruppo il dott. Angelo Napoli e quali componenti i dottori Alessandro Baldi, Isabella Cinquegrana, Maria Luisa De Luca ed Antonio Mancinella; -----

3) di corrispondere, per la realizzazione degli obiettivi indicati nella proposta sopra dettagliata, per ogni riunione del gruppo, non inferiore ad 1 ora e trenta minuti, al coordinatore una medaglia di presenza dell'importo di € 220,00 (euro duecentoventi/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti e di € 180,00 (euro centoottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, ad ogni componente, facendo divieto di cumulo di medaglie nella stessa giornata; -----

4) per la partecipazione alle riunioni, non potranno essere corrisposti al Gruppo Psicologia dell'Emergenza, nel corso dell'anno, gettoni di presenza in numero superiore a 6. -----

Alle ore 14:40 escono il Presidente e il Consigliere Piccinini. Assume le funzioni presidenziali il Vicepresidente dott. Paolo Cruciani. -----

Il presente verbale è letto e approvato con voto all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Montanari, Tibaldi e Urso) -----

La seduta si chiude alle ore 14:57. -----